



COMUNICATO UFFICIALE N. 156 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 172/AA al n. 182/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 116 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivano BOSCOLO BIELO, e della società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivano BOSCOLO BIELO, amministratore unico e legale rappresentante della Union Clodiense Chioggia F.C. S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto al seguente impegno assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025:

- a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili.;

UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Ivano BOSCOLO BIELO;;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ivano BOSCOLO BIELO,
 - Società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ivano BOSCOLO BIELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Ivano BOSCOLO BIELO,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società UNION CLODIENSE CHIOGGIA F.C. S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1318 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Maurizio ALFIERI, e della società A.S.D. CAVA UNITED FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio ALFIERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cava United Football Club (già SSCD Cava United Football Club) all'epoca dei fatti; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 15 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.C.D. Cava United Football Club, prima, e della società A.S.D. Cava United Football Club, poi, omesso di comunicare al Comitato Regionale Campania la trasformazione, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai sensi dell'articolo 2500 – octies del codice civile della società S.S.C.D. Cava United Football Club, con codice fiscale 05281870658, nella A.S.D. Cava United Football Club, con codice fiscale 95188030654, nonché per avere comunicato al Comitato Regionale Campania soltanto la modifica della denominazione sociale della società S.S.C.D. Cava United Football Club in A.S.D. Cava United Football Club; nonché ancora per avere sottoscritto e depositato presso il Comitato Regionale Campania, nonostante la trasformazione della S.S.C.D. Cava United Football Club nella A.S.D. Cava United Football Club, i fogli censimento della società A.S.D. Cava United Football Club per le stagioni sportive 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 e 2024 - 2025 recanti l'indicazione del codice fiscale della società S.S.C.D. Cava United Football Club e non già quello della società A.S.D. Cava United Football Club;

A.S.D. CAVA UNITED FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Maurizio Alfieri all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio ALFIERI,
 - Società A.S.D. CAVA UNITED FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Alfieri;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio ALFIERI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CAVA UNITED FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1274 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro DORO, Alessandro NIGRO, Lorenzo FOLLADOR e della società A.S.D. CORTELLAZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro DORO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cortellazzo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), e Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024/2025 del Settore Tecnico "Tesseramento e obbligatorietà tecnici" per avere lo stesso, dal mese di gennaio al mese di giugno 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Esordienti al Sig. Alessandro Nigro nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso contattato, nel mese di maggio 2025, il calciatore sig. Lorenzo Follador assumendo con lo stesso accordi per il suo tesseramento nella stagione sportiva 2025 – 2026 e pubblicando, in data 23 maggio 2025, sulle pagine Instagram e Facebook della società A.S.D. Cortellazzo la notizia del trasferimento di tale calciatore corredata dalla fotografia di quest'ultimo, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.C.D. Jesolo; nonché per avere lo stesso, nel mese di giugno 2025, dapprima contattato in data 14.6.2025 sulla sua utenza cellulare e poi incontrato in data 17.5.2025 presso la sede della società il calciatore minorenni sig. J. B., all'epoca tesserato per la società A.C.D. Jesolo, per convincerlo a tesserarsi per la società A.S.D. Cortellazzo nella successiva stagione sportiva 2025 – 2026 a tal fine prospettandogli che avrebbe fatto parte della prima squadra militante nel campionato di Seconda Categoria e mettendolo a conoscenza dei progetti e delle potenzialità finanziarie della società A.S.D. Cortellazzo;

Alessandro NIGRO, dirigente tesserato dal mese di agosto al mese di novembre 2024 per la società A.C.D. Jesolo e dal mese di gennaio al mese di giugno 2025 per la società A.S.D. Cortellazzo, a) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di agosto al mese di novembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Jesolo militante nella categoria Esordienti 2° anno nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; b) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio al mese di giugno 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Cortellazzo militante nella categoria Esordienti nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Lorenzo FOLLADOR, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Jesolo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via

autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall' art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di maggio 2025, assunto accordi per il proprio tesseramento per la società A.S.D. Cortellazzo nella stagione sportiva 2025 – 2026 nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.C.D. Jesolo;

A.S.D. CORTELLAZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alessandro Doro ed Alessandro Nigro, per quest'ultimo limitatamente alla posizione sub b) del relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro DORO,
 - Sig. Alessandro NIGRO,
 - Sig. Lorenzo FOLLADOR,
 - Società A.S.D. CORTELLAZZO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Doro;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro DORO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro NIGRO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Lorenzo FOLLADOR,
 - € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTELLAZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1217 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FORTUNA, Mattia BATTOCCHIO, Sanam KUMAR, Massimo DOSE, Anna ROSSETTO e della società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FORTUNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024/2025 del Settore Tecnico "Tesseramento e obbligatorietà tecnici" per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale e nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino all'1.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale al sig. Gianluca Verza, e dall'1.4.2025 fino al termine della stagione sportiva 2024 – 2025 ai sigg.ri Mattia Battocchio e Kumar Sanam, tutti dirigenti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale ai sigg.ri Massimo Dose ed Anna Rossetto, dirigenti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Mattia BATTOCCHIO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico fino all'1.4.2025, e poi di allenatore dall'1.4.2025, della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Sanam KUMAR, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico fino all'1.4.2025, e poi di allenatore dall'1.4.2025, della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Massimo DOSE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Anna ROSSETTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di collaboratore tecnico della squadra della società S.S.D. A R.L. Sarego Liona Academy militante nel girone B del campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Daniele Fortuna, Gianluca Verza, Mattia Battocchio, Kumar Sanm, Massimo Dose ed Anna Rossetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FORTUNA,
 - Sig. Mattia BATTOCCHIO,
 - Sig. Sanam KUMAR,
 - Sig. Massimo DOSE,
 - Sig. Anna ROSSETTO,
 - Società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FORTUNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniele FORTUNA,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mattia BATTOCCHIO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sanam KUMAR,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DOSE,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Anna ROSSETTO,
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. SAREGO LIONA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 128 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giovanni VRENNA, e della società F.C. CROTONE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni VRENNA, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della F.C. Crotone S.r.l., in violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto all'impegno assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;

F.C. CROTONE S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Giovanni Vrenna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni VRENNA,
 - Società F.C. CROTONE S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Vrenna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni VRENNA,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1287 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Vittorio Giuseppe DAMIANI, Evis TROKA e della società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vittorio Giuseppe DAMIANI, all'epoca dei fatti persona che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Giorgio Piana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, della NOIF e dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. San Giorgio Piana militante nel campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Palermo, nonostante fosse privo di tesseramento e sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Evis TROKA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Giorgio Piana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dell'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Palermo al sig. Vittorio Damiani, nonostante quest'ultimo fosse privo di tesseramento e sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig.ri Evis Troka ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Vittorio Damiani ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vittorio Giuseppe DAMIANI,
 - Sig. Evis TROKA,
 - Società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Evis TROKA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio Giuseppe DAMIANI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Evis TROKA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN GIORGIO PIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1316 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico SPINA, e della società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Federico SPINA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine City Futbol Sala, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F per avere lo stesso ommesso di provvedere alla comunicazione al Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia dell'elenco nominativo dei dirigenti e dei collaboratori della società dallo stesso rappresentata per la stagione sportiva 2024 – 2025;

A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capo di incolpazione era tesserato il sig. Federico Spina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Federico SPINA,
 - Società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fedeico SPINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Federico SPINA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1272 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonello ORLINO, e della società US BITONTO CALCIO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonello ORLINO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Bitonto Calcio SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore Sig. Obodo Kenneth Ogochukwu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 257-2024/25 dell'8.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 15.4.2025, al calciatore Sig. Mario Coppola la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 279-2024/25 del 14.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 17.6.2025, al calciatore Sig. Luigi Gianfreda la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 304-2024/25 del 23.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 24.4.2025, al calciatore Sig. Davide Zugaro De Matteis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 248-2024/25 del 27.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 29.4.2025 ed al calciatore Sig. Gomes Ferreira Murilo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 320-2024/25 del 7.5.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec dell'8.5.2025;

US BITONTO CALCIO SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Antonello Orlino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonello ORLINO,
 - Società US BITONTO CALCIO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello Orlino;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Antonello ORLINO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 per la società US BITONTO CALCIO SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1317 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele ARLEO, e della società S.S. SANTARCANGIOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele ARLEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Santarcangiolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore Sig. Maurizio Sanna, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 148-2024/25 dell'11.2.2025, comunicato alla società S.S. Santarcangiolese a mezzo pec del 13.2.2025;

S.S. SANTARCANGIOLESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Michele Arleo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele ARLEO,
 - Società S.S. SANTARCANGIOLESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Arleo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele ARLEO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2025/2026 per la società S.S. SANTARCANGIOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 209 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Riccardo DI BARI, e della società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Riccardo DI BARI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società S.S. Taranto 2025 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista pubblicata in data 5.9.2025 dalla testata giornalistica online "l'Edicola" riportata in data 6.9.2025 dai quotidiani "L'Edicola dello Sport" ed "Il Quotidiano di Puglia", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'immagine del presidente del Comitato Regionale Puglia, nonché dello stesso Comitato;

S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del C.G.S., in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Riccardo Di Bari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Riccardo DI BARI,
 - Società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Ladisa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Riccardo DI BARI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S. TARANTO 2025 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Jordan AVITABILE, Mario MAZZACCO e della società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, avente ad oggetto la seguente condotta:

Jordan AVITABILE, calciatore tesserato per la società A.S.D. Torre, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel mese di giugno 2025, definito accordi col sig. Mario Mazzacco per il proprio tesseramento per la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S nella stagione sportiva 2025 – 2026 nonostante fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.S.D. Torre;

Mario MAZZACCO, calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in costanza di tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Calcio San Leonardo, nel mese di giugno 2025, contattato il calciatore sig. Jordan Avitabile definendo con lo stesso accordi per il suo tesseramento nella stagione sportiva 2025 – 2026 per la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S; nonché ancora per avere pubblicato in data 10 giugno 2025, nella pagina del social network Facebook della A.S.D. Calcio San Leonardo la notizia del trasferimento di tale calciatore corredata dalla fotografia di quest'ultimo, nonostante lo stesso fosse tesserato fino al 30 giugno 2025 per la società A.S.D. Torre;

A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Jordan AVITABILE,
 - Sig. Mario MAZZACCO,
 - Società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto DE ANNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Jordan AVITABILE,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Mario MAZZACCO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. CORDENONESE 3S;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina